

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA I SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2013

Atto amministrativo. Ordinanze contingibili ed urgenti.

Consiglio di Stato, Sez. I, 15 marzo 2013, n. 01333/2013 (adunanza del 6 febbraio 2013 e n. affare 08998/2012). Ricorso straordinario. Pres. Barbagallo, Est. Bellomo.

Il sindaco non ha il potere di emanare un'ordinanza con cui si vieta sul territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico adiacenti a scuole, asili, giardini, università, uffici pubblici ed all'interno dei relativi stabili, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, in asserita applicazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000. In questa ipotesi l'oggetto dell'ordinanza inerisce direttamente alla necessità di identificazione delle persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, la cui disciplina compete allo Stato.

Ricorsi amministrativi. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Consiglio di Stato, Sez. I, 15 marzo 2013, n. 01335/2013 (adunanza del 13 febbraio 2013 e n. affare 09637/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Zelger.

I ricorsi amministrativi straordinari contro le ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal sindaco di un comune della Sicilia devono essere decisi, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto regionale, dal presidente della regione, sentito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Edilizia. Condonò.

Consiglio di Stato, Sez. I, 27 marzo 2013, n. 01565/2013 (adunanza del 13 febbraio 2013 e n. affare 00044/2012). Ricorso straordinario. Pres. Carboni, Est. Mele.

L'articolo 36 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 380 («possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda»), che ha sostituito l'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va inteso in continuità con la disposizione precedente, di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, perché lo scopo della sanatoria è di non far demolire ciò che sarebbe stato autorizzato se fosse stata richiesta l'autorizzazione; mentre non ha senso richiedere che l'opera, conforme alle regole attuali, lo sia anche rispetto alle regole vigenti in un'epoca precedente.